

## **DELIBERA N. 33/13/CONS**

### **RICHIAMO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI ACCESSO AI PROGRAMMI DI INFORMAZIONE TRA TUTTE LE FORZE POLITICHE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PERI GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 16 gennaio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.302 del 29 dicembre 2012;

VISTO il provvedimento in data 4 gennaio 2013 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria*

*pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2013;

VISTA la propria delibera n. 14/13/CONS del 10 gennaio 2013, recante *“Richiamo al riequilibrio dell’informazione nei telegiornali e nei programmi informativi durante la prima fase delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013”* notificata in pari data alle società Rai- Radiotelevisione Italiana Spa, Reti Televisive Italiane spa, Telecom Italia Media Spa e Sky Italia Srl;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina dell’informazione nei periodi elettorali è stabilita dall’articolo 5 della legge n. 28 del 2000, a norma del quale nei programmi di informazione deve essere garantita la parità di trattamento, l’obiettività e la completezza dell’informazione ed un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi medesimi così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

RILEVATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati, rispettivamente, definiti, per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con la deliberazione dell’Autorità n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, entrata in vigore il 29 dicembre 2012, e con il provvedimento 4 gennaio 2013 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entrato in vigore il 6 gennaio 2013;

CONSIDERATO in particolare che ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della delibera n. 666/12/CONS *“Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i*

*notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche”;*

CONSIDERATO inoltre che, a norma dell'articolo 6 del provvedimento 4 gennaio 2013 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, *“i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 4 .... uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”* e che, a tal fine, è necessario considerare *“non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti .....ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale”;*

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

CONSIDERATO che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che nel vigente periodo elettorale, a far tempo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto di convocazione dei comizi elettorali (24 dicembre 2012) l'Autorità ha adottato la periodicità settimanale nella pubblicazione dei dati di monitoraggio del pluralismo politico e istituzionale;

CONSIDERATO che con la delibera n. 243/10/CSP l'Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed

istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale riveste peso prevalente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 14/13/CONS l'Autorità, esaminati i dati di monitoraggio relativi alla prima e alla seconda settimana di campagna elettorale (24-31 dicembre 2012 - 31 dicembre 2012-6 gennaio 2013), ha rilevato squilibri nella presenza delle forze politiche nei telegiornali diffusi dalle emittenti nazionali, con alcune evidenti punte di criticità vieppiù accentuate nelle edizioni principali dei citati notiziari, e, conseguentemente, ha rivolto alle società Rai - Radiotelevisione Italiana Spa, R.T.I. Reti Televisive Italiane spa, Telecom Italia Media Spa e Sky Italia Srl un richiamo all'immediato riequilibrio dell'informazione politica tra tutti i soggetti politici assicurando la parità di trattamento, riservandosi di verificare l'osservanza del richiamo impartito attraverso il monitoraggio delle testate diffuse dalle Società richiamate, con particolare riferimento ai giorni successivi alla notifica del provvedimento e a quelli della settimana seguente;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia relativi alla terza settimana di campagna elettorale (7-13 gennaio 2013);

RILEVATO che l'esame dei dati relativi ai telegiornali diffusi dalle emittenti nazionali oggetto del monitoraggio dell'Autorità evidenzia il persistere di una situazione di sottopresenza delle forze politiche caratterizzate da un minor grado od assenza di rappresentanza parlamentare nonché dei soggetti politici che hanno recentemente annunciato la loro partecipazione alla competizione elettorale in corso attraverso la dichiarazione di costituzione di nuove liste;

RILEVATO che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, devono assicurare con particolare rigore il rispetto dei principi in materia di informazione avendo cura di assicurare l'equilibrio delle presenze e la parità di trattamento ed evitando di determinare situazioni di squilibrio tra i soggetti partecipanti alla competizione elettorale al fine di garantire, insieme con la completezza dell'informazione, l'esposizione della pluralità dei punti di vista e la conoscenza di tutti i soggetti politici competitori, così favorendo la libera formazione delle opinioni;

RAVVISATA pertanto la necessità di rivolgere un ulteriore richiamo a tutte le emittenti nazionali oggetto del monitoraggio dell'Autorità affinché, nella progressiva e completa attuazione del riequilibrio dell'informazione politica disposto con l'atto di richiamo di cui alla delibera n. 14/13/CONS, assicurino, nel rispetto dei principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, imparzialità e parità di trattamento,

l'equilibrato accesso agli spazi informativi a tutte le forze politiche impegnate nella competizione elettorale;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio dei telegiornali diffusi su tutte le testate, procedendo alla verifica settimanale dei dati, con particolare riferimento alla settimana in corso che precede la presentazione definitiva delle liste e nel corso della quale devono essere recuperati gli squilibri registrati;

UDITA la relazione del Presidente;

### **RICHIAMA**

Le Società Rai- Radiotelevisione Italiana Spa, Reti Televisive Italiane spa, Telecom Italia Media Spa e Sky Italia Srl ad assicurare l'equilibrato accesso agli spazi informativi alle forze politiche caratterizzate da un minor grado od assenza di rappresentanza parlamentare nonché ai soggetti politici che hanno recentemente annunciato la loro partecipazione alla competizione elettorale in corso attraverso la dichiarazione di costituzione di nuove liste, al fine di garantire, insieme con la completezza dell'informazione, l'esposizione della pluralità dei punti di vista e la conoscenza di tutti i soggetti politici competitori.

Nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio di tutte le testate. A tal fine l'Autorità procederà alla verifica dei dati settimanali, con particolare riferimento ai giorni successivi alla notifica del presente provvedimento della settimana in corso. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

La presente delibera è notificata alle predette Società ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 16 gennaio 2013

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim***  
Antonio Perrucci